



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 39

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MARTONE</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>VACHELLI</u>	<u>GIUSEPPINA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>VALLONE</u>	<u>FELICE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 26891/14
depositato il 31/12/2014

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 09781201400008418000 TAS.AUTOMOBILI 2000
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

~~MARAZZANDA ALESSANDRO~~
~~VIA S. GIUSEPPE 21 00195 ROMA RM~~

difeso da:

AVV. LAILA PERCIBALLI
VIA TOMMASO CAMPANELLA 41/G 00195 ROMA RM

altre parti coinvolte:

~~REGIONE LAZIO~~
00100 ROMA RM

SEZIONE

N° 39

REG.GENERALE

N° 26891/14

UDIENZA DEL

27/04/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

11742/38/15

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 MAG 2015

Il Segretario

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 31.12.2014 ~~Almazza~~ ~~Adasandro~~ proponeva ricorso avverso l'iscrizione di fermo amministrativo del motociclo targato ~~0800267~~ in caso di mancato pagamento della somma di complessivi euro 222,56, pretesi per tasse automobilistiche, anno 2000 sul presupposto di una precedente notifica, effettuata, secondo l'atto impugnato, il 10.10.2007, di una cartella esattoriale portante le medesime pretese.

Premesso che tale cartella non era mai giunta a sua conoscenza, il ricorrente eccepiva la nullità dell'impugnato fermo:

- per non essere stato preceduto dalla notifica del preavviso di fermo e della prodromica cartella esattoriale;
- prescrizione dei crediti per intervenuto decorso dei termini;
- mancata prova dell'esecutività del ruolo;
- carenza di motivazione;
- violazione dello Statuto del Contribuente.

Chiedeva l'annullamento del fermo amministrativo e della pregressa cartella esattoriale con vittoria di spese ed onorari.

All'udienza del 27.04.2015 la Commissione decideva come da dispositivo.

Parte resistente non ha provato l'avvenuta notifica, al ricorrente, degli atti presupposti dall'atto impugnato (avvisi di accertamento e/o cartelle di pagamento), con la conseguenza che il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa fiscale solo con la notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 17.9.08.

Poiché la detta pretesa è relativa agli anni dal 1999 al 2002, deve concludersi che tale notifica deve ritenersi tardiva, per cui si è verificata la decadenza eccepita dal ricorrente. Ne deriva l'accoglimento del ricorso.

Le spese, quantificate in complessivi euro 200,00 seguono la soccombenza anche considerando che, sebbene regolarmente citato, il Concessionario è rimasto contumace e non ha provato la regolare notifica degli atti presupposti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna il Concessionario alle spese di giudizio liquidate in euro 200,00.

Roma, 27.04.2015

Il Relatore



Il Presidente

